

1. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PARTE PRIMA: FINALITÀ

Articolo 1 – Finalità

- 1- Il presente Regolamento contiene prescrizioni dirette ad assicurare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario presenti nel territorio della ZPS IT2070402 Alto Garda bresciano.
- 2- L'obiettivo generale di cui al precedente comma è perseguito attraverso:
 - a) la regolamentazione delle modalità di utilizzo e fruizione del sito;
 - b) l'adozione di misure specifiche a tutela della flora, della fauna, degli habitat di interesse comunitario, delle risorse idriche, del suolo e del territorio;
 - c) la regolamentazione e la disciplina delle modalità di costruzione di opere e manufatti, come meglio specificato nella Parte 5;
 - d) la regolamentazione e l'incentivazione di attività economiche eco-sostenibili;
 - e) la previsione di un apparato sanzionatorio diretto a garantire il rispetto delle prescrizioni regolamentari.

PARTE SECONDA: UTILIZZO E FRUIZIONE

Articolo 2 – Accesso

- 1- L'accesso al sito è libero, salve le limitazioni previste dal Piano di Gestione e dal presente Regolamento, in particolare all'art. 3.

- 2- L'Ente Gestore può limitare in tutto o in parte l'accesso a determinate zone del sito per particolari ragioni di tutela ambientale.
- 3- Sono fatti salvi i diritti di accesso dei proprietari, dei legittimi possessori e dei conduttori dei fondi.

Articolo 3 - Circolazione con mezzi a motore

- 1- La circolazione con mezzi a motore all'interno del sito è vietata al di fuori dei tracciati viari esistenti, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli aventi diritto in qualità di proprietari, gestori e lavoratori e ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione.
- 2- Lo svolgimento di attività sportive e raduni, con veicoli a motore su tracciati stradali asfaltati, che comportino la chiusura della viabilità al traffico, devono essere sottoposti a Valutazione d'Incidenza, con Assoluto Divieto nei seguenti periodi:
 - Da Giugno a Settembre.
 - Da metà Dicembre a metà Gennaio.
 - Le settimane di Pasqua e della Pentecoste.
- 3- Il sorvolo a bassa quota del sito è vietato in qualunque periodo dell'anno con qualunque tipo di velivolo a motore (aeroplano, aliante, elicottero, deltaplano, parapendio ecc.) con esclusione delle visite occasionali per incontri o manifestazioni pubbliche, fatti salvi i sorvoli per attività di studio, monitoraggio, vigilanza, antincendio, soccorso, interventi di gestione straordinaria autorizzati dall'Ente Gestore ed interventi a tutela dell'incolumità di persone e cose.
- 4- Come previsto dalla DGR 8/9275 del 8 aprile 2009, l'utilizzo dell'elicottero è vietato per finalità turistico-sportive.
- 5- L'utilizzo di motoslitte e battipista al di fuori delle strade è vietato, fatti salvi l'utilizzo per ragioni di servizio e in rapporto all'attività dei rifugi, limitatamente al trasporto del personale e all'approvvigionamento delle derrate alimentari e dei materiali d'uso corrente, oltre che di soccorso.

Articolo 4 – Accensione di fuochi ed abbruciamenti

1- All'interno del sito l'accensione dei fuochi è regolamentato dalla normativa statale e regionale sulla prevenzione e repressione degli incendi (in particolare: L. 353/00, L.R. 31/08, R.R. 5/07, L.R. 10/09 e il "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" B.R.U.L. n 52 E.S. 28 dicembre 2009).

Articolo 5 – Emissioni sonore e luminose

- 1 L'uso di apparecchi sonori all'interno del sito deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna.
- 2 Nel sito non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna. Nelle aree a vegetazione naturale non è consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza.
- 3 L'Ente Gestore può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili ai fini della tutela di particolari specie faunistiche in periodi critici.
- 4 L'Ente Gestore incentiva la riduzione dell'inquinamento luminoso. Esso promuove in particolare, d'intesa con i Comuni, la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a minore impatto luminoso e a maggiore efficienza energetica, raccomandando l'uso di impianti di illuminazione fotovoltaici e a LED.
- 5 Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione all'interno del sito, nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti devono essere progettati in modo da non arrecare disturbo alla fauna.
- 6 Nel quadro delle limitazioni di cui ai commi precedenti, sono fatte salve le attività e le strutture preesistenti interne o contermini al sito, alla data di approvazione del presente regolamento.

Articolo 6 – Campeggio, attendamento e manifestazioni sportive

- 1- Nel territorio del sito il campeggio, il camper-park e l'attendamento sono consentiti esclusivamente nelle aree attrezzate a tale scopo.

- 2- Nel territorio del sito la realizzazione di manifestazioni folkloristiche o sportive, della durata superiore a tre giorni, in area con presenza di habitat di interesse comunitario o siti di nidificazione e/o riproduzione di specie di interesse comunitario, devono essere sottoposte a valutazione di incidenza.

Articolo 7 - Attività escursionistiche e fruitive

- 1- L'attività escursionistica e fruitiva nel sito è libera, sottoposta comunque alle seguenti regole comportamentali:
- seguire e rispettare la sentieristica predisposta e promossa dall'Ente Gestore;
 - i cani dovranno essere condotti al guinzaglio ed essere strettamente sorvegliati, ad eccezione dei cani da pastore, dei cani da caccia e di lavoro e soccorso, il cui utilizzo è regolamentato da specifiche disposizioni.

Articolo 8 - Attività sportive in pareti rocciose

- 1- Su tutte le pareti rocciose presenti all'interno del sito l'attività di arrampicata è consentita solo nelle aree già attrezzate ed espressamente riconosciute dall'ente gestore.
- 2- Previo parere positivo da parte dell'Ente Gestore, potranno essere individuate ulteriori aree idonee all'esercizio dell'attività sopra citata.

Articolo 8 bis- Attività sportive su corsi d'acqua

- 1- Su tutti i corsi d'acqua presenti all'interno del sito l'attività di "Canyoning" è vietata per non recare danno agli habitat, flora e fauna presenti.**
- 1- Potranno essere individuati tracciati idonei all'esercizio di detta attività sportiva previa Valutazione di Incidenza Positiva.**

Articolo 9 - Attività di speleologia

- 1- L'attività speleologica, finalizzata alla ricerca scientifica o semplicemente esplicita come forma di escursionismo, poiché spesso

interessa habitat frequentati da alcune specie di chirotteri, è permessa salvo l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- laddove la grotta sia sito di riproduzione e/o di letargo per i chirotteri, nel periodo tardo primaverile-estivo (corrispondente alla fase riproduttiva) e nel periodo tardo autunnale-invernale (corrispondente al letargo) l'attività speleologica dovrà essere sospesa al fine di non rappresentare un fattore di disturbo per la sopravvivenza e lo sviluppo dell'animale;
- nello svolgimento dell'attività speleologica non dovranno essere effettuati interventi che alterino la superficie delle pareti rocciose;
- si dovranno in ogni caso ridurre le emissioni luminose.

Articolo 10 - Attività scientifica

- 1- L'attività scientifica all'interno del sito può essere liberamente svolta sia direttamente dall'Ente Gestore o dallo stesso promossa, sia da istituti di ricerca e/o liberi ricercatori previa comunicazione e nei casi in cui siano previsti prelievi o impatti espressa autorizzazione dell'Ente Gestore.
- 2- L'Ente Gestore promuove e coordina le attività didattiche e divulgative.
- 3- Le attività di educazione ambientale possono essere svolte sia dall'Ente Gestore o dallo stesso promosse, dalla Comunità Montana, dai Comuni, dalle Associazioni Ambientaliste, da Istituti e/o liberi professionisti previa comunicazione all'Ente Gestore.

Articolo 11 - Abbandono di rifiuti

- 1- Nel territorio del sito è vietato l'abbandono di rifiuti di ogni tipo, inclusi i rifiuti prodotti da pic-nic e da ogni altra attività connessa alla fruizione del sito.

PARTE TERZA: TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA E DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Articolo 12 - Attività venatoria

- 1- "La gestione dell'attività venatoria, per tempi, modi e sanzioni, dovrà essere sottoposta, per un parere obbligatorio, all'Ente Gestore, che si

avvarrà del parere consultivo e della collaborazione del Comprensorio Alpino C8.

A tale scopo, verrà costituita un'apposita Commissione Faunistica, a carattere scientifico, costituita da soggetti nominati dall'Ente Gestore e presieduti dal Presidente del Parco Alto Garda Bresciano, o suo delegato.

Tale commissione avrà il compito di monitorare la dinamica delle popolazioni degli animali selvatici del Parco, gli indici di presenza potenziale minima, media e massima di ogni specie.

Con particolare impegno di adopererà per la salvaguardia dell'avifauna tipica alpina; valuterà la congruenza, l'incidenza dei piani di prelievo e delle attività di immissione di selvaggina con gli strumenti di programmazione faunistico - venatoria in vigore e con le normative in atto; proporrà l'adozione di specifici istituti di gestione faunistica, previsti dalla legge, per consentire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e prelievo della selvaggina. Avrà pure il compito di monitorare la consistenza di eventuali specie che provocano squilibri ecologici, allarme sociale e danni alle attività antropiche e suggerire eventuali piani di prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi durante l'arco dell'anno e in tutto il territorio del Parco, in particolare per quanto riguarda il piano di abbattimento di gallo forcello (*Tetrao tetrix*) e coturnice (*Alectoris graeca*) che sono sottoposti a parere obbligatorio e vincolante rilasciato dall'Ente Gestore, sentito il Comprensorio C8.

- I piani di abbattimento per la fauna stanziale, proposti dai Comprensori alpini di caccia e approvati dalla Provincia di Brescia, potranno essere sottoposti a valutazione di incidenza a cura dell'Ente gestore, qualora quest'ultimo lo ritenga necessario.

2- Tutte le modifiche successive al Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e alle relative norme regionali di recepimento: DGR n 8/6648 del 20 febbraio 2008, DGR 8/7884 del 23 luglio 2008, DGR 8/9275 del 8 aprile 2009 e l'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 18 giugno 2008, n. 17, si intendono automaticamente integrate al presente Regolamento.

- 3- Qualora intervengano nuove norme o modifiche a quelle attuali sull'attività venatoria, le stesse si intendono integralmente e automaticamente recepite dal presente Piano di Gestione.

Articolo 13 – Tutela della fauna

- 1- Nel sito non è consentito disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici; raccogliere, distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, tane o giacigli; danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività previste dal piano di gestione, le attività agrosilvopastorali, l'esercizio dell'attività venatoria così come regolamentato dall'art. 12, gli interventi di carattere igienico-sanitario e la ricerca scientifica, eseguiti direttamente dall'Ente Gestore ovvero dallo stesso autorizzati e fatti salvi gli impianti per la cattura dei presicci per uso caccia, qualora previsti dalla normativa nazionale e regionale e autorizzati dalla Provincia.
- 2- Nel sito non è consentito l'avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da parte di aquila reale (*Aquila chrysaetos*), falco pellegrino (*Falco peregrinus*), gipeto (*Gypaetus barbatus*) e gufo reale (*Bubo bubo*), da parte di rocciatori, *free-climber*, escursionisti e attività di volo libero e qualunque altra modalità, fatte salve le attività previste dal piano di gestione e la ricerca scientifica, eseguiti direttamente dall'Ente Gestore ovvero dallo stesso autorizzati.
- 3- In prossimità di siti ospitanti nidi di aquila reale, gufo reale e gipeto è vietata la realizzazione di nuovi piloni, linee elettriche e il passaggio di cavi sospesi. In prossimità degli stessi è obbligatoria la messa in sicurezza di piloni, linee elettriche e cavi sospesi.
- 4- Gli impianti di risalita dismessi devono essere rimossi e le attività di ripristino e manutenzione degli stessi debbono esercitarsi al di fuori dei periodi di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007 n. 184;
- 5- È vietata la pratica dello sci alpinismo nelle zone di svernamento e di canto del francolino di monte (*Bonasa bonasia*), gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) e gallo forcello (*Tetrao tetrix tetrix*).

- 6- È vietato l'accesso, in periodo riproduttivo, alle arene di canto di gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) e gallo frocello (*Tetrao tetrix tetrix*); fatte salve le attività previste dal piano di gestione, dal monitoraggio ordinario e dalla ricerca scientifica, eseguite da parte della Provincia di Brescia o del Comprensorio Alpino CA 8 o di ERSAF o direttamente dall'Ente Gestore ovvero dallo stesso autorizzati.
- 7- Presso i rifugi alpini, è vietata l'alimentazione artificiale dei Corvidi e di tutti gli altri animali selvatici. È inoltre obbligatorio, per i gestori dei rifugi alpini, informare i fruitori del divieto di alimentazione artificiale dei Corvidi e di tutti gli altri animali selvatici.
- 8- È vietata la distruzione dei formicai (come già previsto dalla regolamentazione forestale).
- 9- Presso i valichi alpini più importanti per la migrazione è vietata l'edificazione, la realizzazione di infrastrutture, e la costruzione di elettrodotti;
- 10- È vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle seguenti opere finalizzate:
- alla difesa del suolo; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento idrico e idropotabile o ad uso idroelettrico con potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW;
 - alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento ad uso idroelettrico per eventuali concessioni idroelettriche cumulative, a servizio di strutture ricettive e agricole, con valore di potenza pari al fabbisogno complessivo delle diverse strutture servite e condizionate all'interramento delle relative linee di alimentazione.
 - all'approvvigionamento idrico ad uso esclusivamente agricolo e zootecnico, che rispettino i seguenti requisiti:
 - a) non prevedano ingenti opere murarie;
 - b) siano temporanei;

- c) siano facilmente rimovibili;
 - d) non incidano significativamente sulla portata media annua del corso d'acqua captato alla sezione di presa;
 - e) alle irrigazioni di soccorso di colture tipiche locali, purchè le stesse vengano realizzate utilizzando sistemi di irrigazione localizzata che consentano di ridurre al minimo l'uso di acqua.
- 11- È fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Sono idonei a tale scopo l'impiego di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo "elicord", l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.
- 12- È fatto obbligo di monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e in particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di conservazione.
- 13- L'Ente Gestore promuove ed incentiva la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dimessi.
- 14- Nel sito, ad esclusione delle aree urbane, le recinzioni, eventualmente ammesse, vanno realizzate con modalità tali da assicurare il passaggio della fauna selvatica. È idonea a tale scopo una recinzione costituita da una staccionata di altezza massima 1,40 m, con passoni in legname, con massimo quattro ordini di filo metallico non spinato.
- 15- Non sono soggetti a Valutazione d'Incidenza gli approvvigionamenti idrici ad uso esclusivamente agricolo, zootecnico, delle malghe, che non prevedano opere murarie stabili e non incidano sulla portata media annua del corso d'acqua.

16- Tutte le modifiche successive al Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e alle relative norme regionali di recepimento: DGR n 8/6648 del 20 febbraio 2008, DGR 8/7884 del 23 luglio 2008, DGR 8/9275 del 8 aprile 2009 e l'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 18 giugno 2008, n. 17, si intendono automaticamente integrate al presente Regolamento.

Articolo 14 – Tutela della flora

- 1- La flora spontanea non deve essere danneggiata, estirpata o distrutta, fatti salvi gli interventi previsti dal Piano di Gestione e quelli appositamente autorizzati dall'Ente Gestore, e può essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, che specifichi modalità, contenuti e limiti della raccolta.
- 2- Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio del sito specie, ecotipi e varietà estranee alla flora spontanea dell'area.
- 3- I divieti di cui al comma 2 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi ecc..
- 4- Sono escluse dai divieti di cui ai commi 2 e 3 le piante oggetto di interesse agronomico.
- 5- La raccolta di funghi nel sito è consentita nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Articolo 15 - Raccolta ed asportazione specie vegetali

- 1- Su tutto il territorio del sito è vietato raccogliere le seguenti specie vegetali endemiche:

	Nome scientifico	Nome comune		Nome scientifico	Nome comune
1	<i>Arabis coerulea</i>		14	<i>Gentianella anisodonta</i>	
2	<i>Bromus condensatus</i>		15	<i>Globularia cordifolia</i>	

	Nome scientifico	Nome comune		Nome scientifico	Nome comune
3	<i>Buplerum petraeum</i>		16	<i>Helictotricon parlatorei</i>	
4	<i>Carex australpina</i>		17	<i>Hieracium porrifolium</i>	
5	<i>Centaurea rhaetica</i>		18	<i>Laserpitium peucedanooides</i>	
6	<i>Corydalis lutea</i>		19	<i>Matthiola carnica</i>	
7	<i>Euphorbia variabilis</i>		20	<i>Potentilla nitida</i>	
8	<i>Euphrasia tricuspidata</i>		21	<i>Pulmonaria australis</i>	
9	<i>Festuca alpestris</i>		22	<i>Ranunculus venetus</i>	
10	<i>Festuca norica</i>		23	<i>Salix apennina</i>	
11	<i>Festuca puccinielli</i>		24	<i>Senecio gaudinii</i>	
12	<i>Festuca spectabilis</i>		25	<i>Sesleria sphaerocephala</i>	
13	<i>Galium baldense</i>		26	<i>Valeriana saxatilis</i>	

2- Inoltre è vietata la raccolta delle specie inserite:

- nell'elenco della D.g.r. 27 gennaio 2010 - n. 8/11102 Determinazione in ordine agli elenchi di cui all'art. 1, comma 3 della legge regionale 31 marzo 2008 n. 10 Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea in particolare all'allegato C, paragrafo C1 - Specie di flora spontanea protette in modo rigoroso.
- nell'elenco della Provincia di Brescia della flora spontanea protetta (Decreto del presidente della giunta provinciale del 31 maggio 1988, n. 948/2/88), di cui si riportano di seguito le specie non presenti nella d.g.r.;

	Nome scientifico	Nome comune		Nome scientifico	Nome comune
1	<i>Armeria alpina</i> Willd		7	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Todaro	
2	<i>Daphne</i> tutte le specie		8	<i>Narcissus poeticus</i> L.	
3	<i>Gentiana</i> tutte le specie		9	<i>Orchidaceae</i> tutte le specie	
4	<i>Gladiolus</i> tutte le specie		10	<i>Primula</i> tutte le specie a fiore rosso	
5	<i>Ilex aquifolium</i> L.		11	<i>Rhodothamnus chamaecistus</i> Rchb.	
6	<i>Lilium croceum</i> Chaix		12	<i>Saxifraga</i> tutte le specie	

- nella lista rossa della regione Lombardia.

3- Infine in tutto il territorio del sito è regolata la raccolta delle specie elencate nella D.g.r. sopra citata, paragrafo C2 – *Specie di flora spontanea con raccolta regolamentata*, e delle specie di seguito elencate:

	Nome scientifico	Nome comune		Nome scientifico	Nome comune
1	<i>Adiantum capillus veneris</i> L.		10	<i>Fritillaria</i> tutte le specie	
2	<i>Anemone</i> tutte le specie		11	<i>Helleborus niger</i> L.	
3	<i>Aquilegia</i> tutte le specie		12	<i>Iris</i> tutte le specie	
4	<i>Campanula</i> tutte le specie		13	<i>Lilium</i> tutte le specie	
5	<i>Clematis alpina</i> Mill.		14	<i>Nuphar luteul</i> S. et S.	
6	<i>Cyclamen europaeum</i> L.		15	<i>Pulsatilla</i> tutte le specie	
7	<i>Dryas octopetala</i> L.		16	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	
8	<i>Dianthus</i> tutte le specie		17	<i>Sempervivum</i> tutte le specie	
9	<i>Eriophorum</i> tutte le specie		18	<i>Typha</i> tutte le specie	

Articolo 16 – Tutela degli habitat

1- All'interno del sito non è consentito:

- trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario;
- tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, erbacea, arbustiva ed arborea salvo specifica deroga rilasciata dall'Ente Gestore, per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità oltre alla manutenzione di tutti i tipi di strade, anche con il taglio della vegetazione che ne ostacola la circolazione.

2- Sono naturalmente fatti salvi i comuni interventi di utilizzazione forestale, di cui alla L.R. 31/08 e s.m.i., di sfalcio, pulizia e manutenzione di tutti i corpi d'acqua, mediante riduzione della vegetazione spontanea, nonché le ordinarie cure colturali dei

rimboschimenti, qualora effettuate secondo i disposti della normativa vigente.

PARTE QUARTA: TUTELA DEL SUOLO, DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

Articolo 17 – Tutela del suolo

- 1- All'interno del sito è vietata l'apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del d.m. 17 ottobre 2007 n. 184 o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento.
- 2- All'interno del sito non è consentito aprire nuove discariche o realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti., nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti.

Articolo 18 – Asportazione di reperti archeologici e fossili

- 3- All'interno del sito sono vietati l'asportazione, la distruzione e il danneggiamento dei reperti archeologici, paleontologici e fossili.
- 4- Dal divieto di cui al comma precedente sono escluse le attività di ricerca scientifica, espressamente autorizzate dall'Ente Gestore.

Articolo 19 – Tutela delle risorse idriche

- 1- All'interno del sito è vietato attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione vigenti, dal presente piano di gestione od espressamente autorizzato dall'Ente Gestore.

Articolo 20 – Opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale

- 1- Ai fini del recupero di aree in erosione e/o instabili, sono da privilegiarsi interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico, tra cui, ad esempio: interventi antierosivi di rivestimento, quali semine, biostuoie, geostuoie ecc.; interventi stabilizzanti, quali viminate, fascinate, gradonate, gabbionate ecc.; interventi combinati di consolidamento, quali grate, palificate, terre rinforzate ecc..

PARTE QUINTA: MODALITÀ DI COSTRUZIONE DELLE OPERE E DEI MANUFATTI

Articolo 21 – Realizzazione di aree attrezzate

- 1- Le aree attrezzate e le infrastrutture per la fruizione del sito, quali recinzioni, arredi, gazebo, piazzole ecc. devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico previa acquisizione del parere dell'Ente Gestore.

Articolo 22 – Reti ed impianti tecnologici

- 1- Le eventuali linee di nuovi elettrodotti ad alta e media tensione da realizzarsi all'interno del sito dovranno preferibilmente essere interrato, quando sia accertato che tale operazione non comporti significativi impatti per i beni di interesse culturale presenti e, con positiva valutazione di incidenza, per habitat e specie floro-faunistiche di interesse comunitario e anche di quelle di particolare pregio naturalistico e conservazionistico. In alternativa dovranno essere messe in sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 11.
- 2- Gli eventuali impianti a rete, sia interrati che aerei, da realizzarsi all'interno del sito, dovranno preferibilmente seguire i confini o i tracciati delle strade interpoderali o di altri percorsi esistenti, ciò al fine di arrecare il minor danno possibile sia all'attività agrosilvopastorale che al paesaggio; per ragioni tecniche opportunamente dimostrate e verificabili, sarà possibile derogare, parzialmente o totalmente, a tale disposizione a condizione che sia ripristinata la morfologia del suolo.

- 3- È vietata la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione dello stesso (si prende atto di quanto il Comitato Tecnico Scientifico ha verbalizzato nella seduta del 06.09.2010 circa la previsione urbanistica già in essere della linea funicolare "Campione del Garda – Pregasio").
- 4- È vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici all'interno del sito, ad eccezione di impianti realizzati sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli e civili o sulle aree pertinenziali ad essi adiacenti. Sono fatti salvi gli interventi presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- 5- Nella fase di progettazione dell'impianto fotovoltaico ci si deve attenere alle seguenti attenzioni:
- evitare per quanto possibile sistemazioni che comportino che i pannelli siano visibili da vie e spazi pubblici;
 - per interventi di nuova costruzione, elaborare soluzioni progettuali per l'inserimento dei pannelli coerenti con la tipologia del manufatto che integrino preferibilmente la facciata o il tetto, evitando l'aggiunta di elementi quali balaustre, tettoie ecc..
 - non è consentito il posizionamento di pannelli solari termici e di pannelli solari fotovoltaici sui tetti di manufatti di valore storico-paesaggistico soggetti a vincolo ai sensi dell'ex D.Lgs 42/2004;

- sugli altri edifici, è consentito solo sulle coperture nel caso in cui la copertura stessa presenti, per sua originaria conformazione, parti convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere l'impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili da coni ottici significativi e dagli spazi pubblici;
- il posizionamento dei pannelli sulle coperture è consentito previa attenta valutazione paesaggistico-ambientale appurata tramite una approfondita documentazione grafica e fotografica che dimostri l'armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico;
- in caso di posizionamento di pannelli sulle coperture, questi vanno posizionati su parti convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere l'impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili da coni ottici significativi e dagli spazi pubblici;
- i serbatoi di accumulo necessari per gli impianti solari termici dovranno in ogni caso essere posizionati all'interno degli edifici.

6- E' vietato realizzare nuovi impianti eolici nel sito e il divieto è esteso ad un'area di rispetto di 500 metri dal perimetro dello stesso. Sono ammessi impianti destinati all'auto-consumo, con potenza complessiva non superiore a 20 kw, purché non interessino aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e in ambienti boschivi. La realizzazione di nuovi impianti in un'area di rispetto di 5 chilometri dal perimetro del sito è soggetta a valutazione di incidenza, diretta a verificarne l'impatto sulle rotte migratorie degli uccelli di cui alla Direttiva 79/409/CEE. Sono consentiti, previa positiva valutazione di incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, di impianti esistenti.

7- Gli impianti a biomassa di media e piccola dimensione, integrati all'attività aziendale, possono essere realizzati secondo i seguenti criteri localizzativi e morfologico-funzionali:

- mitigazione dell'impatto percettivo degli impianti a biomassa con elementi vegetazionali autoctoni quali filari alberati, siepi di arbusti

e barriere arboreo-arbustive che delimitino e connettano il segno dei volumi tecnologici a quello dell'orditura delle trame boschive;

- utilizzazione di percorsi esistenti per la movimentazione dei materiali per l'approvvigionamento dai campi all'impianto.

8- L'Ente Gestore promuove inoltre il ricorso a sistemi eco-compatibili di raccolta e di utilizzo delle acque piovane, ivi compresa la realizzazione di punti d'acqua, importanti per la tutela della biodiversità.

Articolo 23 – Interventi e opere di carattere viario

- 1- È vietata la realizzazione di nuove strade permanenti e l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti. E' ammessa la realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo tipo "macadam".
- 2- Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del sito, gli interventi di miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade devono includere, ove possibile, la realizzazione di adeguati attraversamenti per la fauna locale.

Articolo 24 – Sistemazioni tradizionali del paesaggio

- 1- Non è consentito, salva autorizzazione dell'Ente Gestore, eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario ad alta valenza ecologica, caratteristici del paesaggio del sito, individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino.
- 2- Non è consentita l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione agricola e/o forestale sostenibile.
- 3- Non è consentita l'esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore.

Articolo 25 – Indirizzi e prescrizioni relativi alla nuova edificazione nel territorio extraurbano

- 1- Le nuove costruzioni, legate alle malghe, dovranno inserirsi nell'andamento naturale del terreno, mediante un accurato studio della funzionalità dei fabbricati che consenta di limitare le modifiche della morfologia del suolo; esse devono inserirsi armonicamente, dando luogo ad un assetto finale con eventuale sistemazione vegetazionale mediante impiego di specie autoctone. La configurazione volumetrica, nonché i materiali e le tinte dei fabbricati dovranno relazionarsi con il contesto.
- 2- E' vietata l'installazione di silos nelle aree di pertinenza e nei pascoli delle malghe.
- 3- I silos potranno essere realizzati a ridosso delle strutture produttive e dovranno essere opportunamente mascherati con adeguati interventi di mimetizzazione mediante l'utilizzo di materiali naturali.
- 4- Eventuali manufatti a servizio del bestiame (abbeveratoi) sparsi nei fondi, devono essere opportunamente mimetizzati ai fini di ridurre al minimo l'impatto visivo perturbativo dell'ambiente naturale.

PARTE SESTA: ATTIVITÀ ECONOMICHE

Articolo 26 – Attività agricole e zootecniche

- 1- L'alpicoltura è considerata indispensabile per la conservazione dell'attuale biodiversità del sito e dovrà pertanto ovunque possibile essere oggetto di incentivi e di semplificazione amministrativa.
- 2- Sulle superfici agricole, per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Reg. (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e relative norme nazionali e regionali di recepimento e s.m.i.
- 3- La pratica agricola deve essere uniformata al rispetto, alla cura e allo sviluppo dei cicli biologici, di carattere vegetale o animale, e all'uso

sostenibile delle risorse naturalistiche e antropiche presenti sul territorio.

- 4- L'Ente Gestore promuove la conoscenza e l'applicazione dei programmi e dei regolamenti comunitari in materia agro-ambientale, anche fornendo la necessaria assistenza tecnico-amministrativa ai possibili beneficiari.
- 5- Non è consentito bruciare qualsiasi rifiuto derivante dall'attività agricola, come coperture in plastica, tubi di irrigazione, contenitori di fitofarmaci, cassette ecc., a cui si applicano inderogabilmente le norme in materia di smaltimento dei rifiuti (precisando che i residui delle coltivazioni o dei trattamenti forestali non sono considerati rifiuti).
- 6- È vietata la conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del Regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal piano di gestione del Sito.
- 7- È vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti: 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del Regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2); 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (*set-aside*) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.
- 8- È vietata l'attività di rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti.

9- Sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (*set-aside*) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e si devono attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento (CE) 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del Sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi: 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide; 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi; 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002; 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario; 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.

10- La vendita diretta dei propri prodotti all'interno dell'infrastruttura aziendale è ammessa nel rispetto delle vigenti leggi.

Articolo 28– Gestione forestale

- 1- Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente prestare attenzione alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali applicando tecniche a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna selvatica.
- 2- Le attività selvicolturali attuate con criteri naturalistici sono compatibili con la conservazione degli habitat e specie presenti nel sito e sono disciplinate nel Piano di Indirizzo Forestale e nei Piani di assestamento Forestale vigenti purchè sottoposti a valutazione di incidenza.
- 3- In ogni caso valgono le previsioni ordinarie di cui alle norme forestali regionali ovvero alle norme tecniche del PIF integrate con le seguenti prescrizioni:
 - in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria, di eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro frazione;
 - in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio degli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;
 - in tutti i boschi è obbligatorio il rispetto del sottobosco, evitando di effettuare ogni genere di ripuliture, che possono essere effettuate fra l'1 agosto e la fine di febbraio per garantire la sicurezza del cantiere oppure per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;
 - in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio delle specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche in base a specifici elenchi predisposti da ciascun ente forestale, in collaborazione con l'ente gestore del sito Natura 2000, quando presenti in quantità inferiore a due piante ogni mille metri quadrati;

- in tutti i boschi è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante indicate nell'articolo 52, Parte I Norme PIF, mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale;
- in tutti i boschi è obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta;
- nel sito è generalmente vietato il rimboschimento, ad eccezioni di ripristini a seguito di incendi, o frane;
- per impianti e peccete di sostituzione, la cui presenza va a discapito dello sviluppo delle faggete, è auspicabile la conversione verso boschi maturi;
- nei boschi cedui non è permesso il taglio raso ma esclusivamente il taglio con rilascio di matricine;
- nelle fustaie, fatto salvo quanto previsto nei punti precedenti, sono ammessi interventi con tecniche di selvicoltura naturalistica.

4- Per i boschi di protezione e di tutela delle risorse idriche posti all'interno del sito valgono le norme dell'art. 42 bis parte I Norme PIF

5- Per quanto riguarda la stagione silvana, eventuali limitazioni sul periodo delle operazioni di taglio e utilizzazioni del bosco potranno essere introdotte dall'ente gestore a seguito dei risultati ottenuti con l'attività di monitoraggio.

6- Nei progetti di taglio selvicolturali, nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie obiettivo di conservazione, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione, devono essere indicate le corrette prescrizioni.

PARTE SETTIMA: DISCIPLINA AUTORIZZATORIA

Articolo 29 - Piani, interventi e progetti oggetto di valutazione di incidenza

- 1- Sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani, interventi o progetti, interni o esterni alla ZPS, direttamente o indirettamente incidenti su di esso, in conformità al D.P.R. 120/2003.
- 2- Sono obbligatoriamente sottoposti a valutazione di incidenza i progetti relativi:
 - alla costruzione di impianti eolici ricadenti in un'area buffer di 5 chilometri dal perimetro del sito;
 - alla costruzione di impianti di elettrodotti ad alta e media tensione fuori terra in un'area buffer di 5 chilometri dal perimetro del sito.
- 3- Le procedure di valutazione di incidenza di cui al presente articolo sono svolte nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle misure generali e specifiche di conservazione del sito contenute nel Piano di Gestione e nel presente Regolamento.

Articolo 30 – Regolamentazione delle valutazioni di incidenza

- 1- I criteri per l'esclusione e l'applicazione di procedura di Valutazione di Incidenza di interventi di limitata entità (ai sensi dell'art. 6, comma 6 bis e dell'allegato C della D.G.R. n. 7/14106 del 8 agosto 2003 e s.m.i.) sono stati individuati dalla Deliberazione Consiglio Direttivo della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano n. 107 del 04.10.2007 a cui si rimanda.
- 2- Contenuti minimi dello Studio di Incidenza:
 - Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno "studio" volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato.
 - Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al D.P.R. 357/97.

- Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo quanto previsto dalla Regione Lombardia, nell'allegato D della D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106.
- Lo Studio di Incidenza deve essere inoltre redatto secondo quanto previsto:
 - (a) dal documento interpretativo della Commissione delle Comunità Europee "La gestione dei siti della Rete Natura 2000: Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE";
 - (b) dal documento "Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della 'Direttiva Habitat' 92/43/CEE";
 - (c) dal "Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva "Habitat" (92/43/CEE)".
- Dai documenti della Commissione, ai punti del comma precedente, emerge una procedura di valutazione strutturata per livelli. In particolare la "Guida metodologica" sopra citata propone i seguenti livelli:
 - (a) Livello I: Screening - Processo d'individuazione delle implicazioni potenziali del Piano/Progetto sui Siti, singolarmente o congiuntamente con altri piani o progetti, e definizione del grado di significatività di tali incidenze.
 - (b) Livello II: Valutazione appropriata - Considerazione dell'incidenza del Piano/Progetto sull'integrità dei Siti, singolarmente o congiuntamente con altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione dei Siti, nonché degli obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione.
 - (c) Livello III: Valutazione delle soluzioni alternative - Valutazione delle modalità alternative per l'attuazione del

Piano/Progetto in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità dei Siti.

(d) Livello IV: Valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa - Valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto comunque necessario portare avanti il Piano/Progetto.

- Di seguito viene indicato un indice di riferimento per la stesura dello Studio per la Valutazione di Incidenza.

1. IMPOSTAZIONE GENERALE DELLO STUDIO
2. LIVELLO I: *SCREENING*
 - 2.1. Denominazione del Piano/Progetto
 - 2.2. Descrizione del Piano/Progetto
 - 2.2.1 Localizzazione del Piano/Progetto
 - 2.2.2 Opere realizzate
 - 2.3. Descrizione dei Siti Natura 2000
 - 2.3.1. Identificazione dei Siti
 - 2.3.2. Habitat
 - 2.3.3. Specie
 - 2.3.4. Caratteristiche dei Siti
 - 2.4. Valutazione della connessione diretta del Piano/Progetto e della necessità dello stesso per la gestione dei Siti
 - 2.5. Valutazione della connessione diretta di altri Piani o Progetti (congiuntamente con il presente Piano/Progetto) con la gestione dei Siti
 - 2.6. Valutazione della significatività dell'incidenza del Piano/Progetto sui Siti e conclusioni dello *screening*
3. LIVELLO II: VALUTAZIONE APPROPRIATA
 - 3.1. Obiettivi di conservazione dei Siti
 - 3.2. Inquadramento territoriale
 - 3.3. Habitat
 - 3.4. Fauna
 - 3.5. Ecosistemi
 - 3.6. Valutazione dell'incidenza del Piano/Progetto sull'integrità dei Siti
 - 3.6.1 Descrizione dei singoli elementi del Piano/Progetto che possono produrre un impatto sui Siti
Per quanto riguarda i Progetti:
 - 3.6.2 *Fase di realizzazione del Progetto: descrizione e quantificazione di eventuali impatti diretti, indiretti e secondari del Progetto sui Siti*
 - 3.6.2.1. *Dimensioni dell'area di Progetto*
 - 3.6.2.2. *Distanza dal Sito o occupazione di superficie dello stesso*
 - 3.6.2.3. *Fabbisogno in termini di risorse*
 - 3.6.2.4. *Emissioni (smaltimento in terra, acqua o aria)*
 - 3.6.2.5. *Dimensioni degli interventi*
 - 3.6.2.6. *Esigenze di trasporto*
 - 3.6.2.7. *Durata della fase di edificazione*
 - 3.6.2.8. *Riduzione dell'area, perturbazione e frammentazione degli habitat*
 - 3.6.2.9. *Perturbazione di specie fondamentali e riduzione nella densità della specie*
 - 3.6.3 *Fase di esercizio del Progetto: descrizione e quantificazione di eventuali impatti diretti, indiretti e secondari dell'Intervento sui Siti*

- 3.6.3.1. *Riduzione, perturbazione e frammentazione dell'area degli habitat*
- 3.6.3.2. *Perturbazione di specie fondamentali e riduzione nella densità delle specie*
- 3.6.3.3. *Frammentazione della continuità ecologica*
- 3.6.3.4. *Variazioni negli indicatori chiave del valore di conservazione*
- 3.6.4 *Descrizione e quantificazione di ogni probabile impatto sui Siti complessivamente*

- 3.7. Descrizione delle misure di mitigazione
- 3.8. Considerazioni conclusive sulla valutazione appropriata del Piano/Progetto
- 4. LIVELLO III: SOLUZIONI ALTERNATIVE
- 4.1. Descrizione degli obiettivi del Piano/Progetto
- 4.2. Identificazione e valutazione di soluzioni alternative
- 4.3. Considerazioni conclusive sulla valutazione di soluzioni alternative al Piano/Progetto
- 5. LIVELLO IV: VALUTAZIONE IN CUI PERMANE L'INCIDENZA NEGATIVA
- 5.1. Identificazione delle misure di compensazione
- 5.2. Valutazione delle misure di compensazione
- 5.3. Considerazioni conclusive sulla valutazione in assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa
- 5.4 Definizione dei progetti attuativi delle misure compensative individuate, del cronoprogramma delle misure e definizione di un programma di monitoraggio a medio-lungo termine

- Nel caso in cui sia necessario individuare adeguate misure di compensazione, si ritiene utile fare riferimento a quanto esplicitato nel "Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva "Habitat" (92/43/CEE) - Chiarificazione dei concetti di: soluzioni alternative, motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, misure compensative, coerenza globale, parere della commissione Gennaio 2007". In particolare, alla luce delle considerazioni avanzate in merito alla valutazione appropriata, che identifica gli impatti negativi del Piano/Progetto sul Sito, in termini di obiettivi di conservazione, il documento indica le misure di compensazione che andranno identificate e che dovranno essere poi valutate in relazione agli impatti negativi stessi. Esse infatti dovranno:

- (a). essere dirette, in proporzione, agli impatti negativi potenziali sugli habitat e sulle specie evidenziati in fase di valutazione appropriata;
- (b). essere situate nella medesima regione biogeografia e nel medesimo Stato Membro, oltre che localizzate nelle immediate vicinanze dell'habitat dove si sono prodotti gli effetti negativi del Piano/Progetto;

- (c). prevedere funzioni ecosistemiche comparabili a quelle che hanno portato alla designazione del Sito, siano quindi coerenti con gli obiettivi di conservazione del Sito;
 - (d). avere obiettivi chiari in termini di attuazione e di gestione in modo che da poter garantire il mantenimento o l'intensificazione della coerenza di Rete Natura 2000.
- Tale documento definisce, inoltre, che possono essere prese in esame le seguenti tipologie di compensazioni:
 - (a) con riferimento alla Direttiva 79/409/CEE messa in atto di attività per migliorare il valore biologico di una zona (da designare o già designata) in modo che la capacità di carico o il potenziale alimentare vengano aumentati di una quantità corrispondente alla perdita che si è verificata nel sito a causa del progetto. A maggior ragione è accettabile la creazione di un nuovo habitat favorevole alle specie di uccelli interessati, a condizione che il sito creato sia disponibile nel momento in cui il sito colpito perde il suo valore naturale;
 - (b) con riferimento alla Direttiva 92/43/CEE, la ricostituzione di un habitat comparabile o il miglioramento biologico di un habitat di standard inferiore all'interno di un sito già designato, oppure anche l'aggiunta di un nuovo sito alla rete Natura 2000 di qualità comparabile a quella del sito originario. In questo ultimo caso, a livello comunitario, un nuovo sito beneficerà della protezione offerta dall'articolo 6, contribuendo così agli obiettivi della Direttiva.
- Più in dettaglio, misure compensative adeguate o necessarie per contrastare gli effetti negativi su un sito Natura 2000 possono dunque comprendere:
 - (a) il ripristino o il miglioramento di siti esistenti: si tratta di ripristinare l'habitat per garantire che ne venga mantenuto il valore in termini di conservazione e di

- rispetto degli obiettivi di conservazione del sito o di migliorare l'habitat restante in funzione della perdita causata dal piano o dal progetto ad un sito Natura 2000;
- (b) la ricostituzione dell'habitat: si tratta di ricreare un habitat su un sito nuovo o ampliato, da inserire nella rete Natura 2000;
 - (c) l'inserimento di un nuovo sito a norma della Direttiva 92/43/CEE o 79/409/CEE.
- Tra le varie misure compensative correntemente adottate all'interno dell'UE nel contesto della Direttiva 92/43/CEE figurano anche le seguenti:
 - (a) reintroduzione di specie;
 - (b) recupero e rafforzamento delle specie, anche di quelle predatrici;
 - (c) acquisto di terreni;
 - (d) acquisizione di diritti;
 - (e) creazione di riserve (comprese forti restrizioni all'utilizzo del territorio);
 - (f) incentivi a determinate attività economiche favorevoli ad alcune funzioni ecologiche fondamentali;
 - (g) riduzione di (altri) fattori di rischio, in genere per le specie, con interventi su un singolo fattore oppure attraverso azioni coordinate su tutti i fattori di rischio (ad esempio rischi connessi agli effetti della mancanza di spazio dovuta alla sovrappopolazione).
 - Lo studio di incidenza dovrà essere connotato da un elevato livello qualitativo dal punto di vista scientifico e redatto da figure professionali adeguate agli aspetti prevalentemente affrontati, in particolare risulta opportuna la presenza nel gruppo di lavoro di almeno un soggetto in possesso di laurea in una delle seguenti materie scientifiche o assimilabili (scienze agrarie, scienze

ambientali, scienze biologiche, scienze forestali, scienze geologiche, scienze naturali).

- In casi particolari, è facoltà dell'Ente Gestore richiedere la presenza nel gruppo di lavoro di un professionista esperto nella materia specifica relativamente al Piano/Progetto.
- In condizioni ambientali particolarmente sensibili, con vegetazione e fauna obiettivo di conservazione interessate dal Piano/Progetto, l'Ente gestore può richiedere, al proponente, la supervisione, da parte di un tecnico qualificato (laureato in Scienze Naturali o Scienze Biologiche o con titolo equipollente), per le diverse tipologie di intervento che potranno essere proposte nei Piani e/o Progetti sottoposti alla specifica Valutazione di Incidenza.

PARTE OTTAVA: ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E SANZIONI

Articolo 31 – Attività di sorveglianza

- 1- L'Ente Gestore svolge le funzioni di sorveglianza del sito avvalendosi di proprio personale; a tal fine può altresì stipulare, ove lo ritenga opportuno, apposite convenzioni con il personale di altri enti.
- 2- Alla sorveglianza del sito concorrono il CFS, gli ufficiali e agenti di polizia locale, le guardie ecologiche volontarie e le altre forze di pubblica sicurezza, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Articolo 32 – Sanzioni

- 1- Ferma l'applicazione delle norme sul risarcimento del danno ambientale di cui alla Parte VI del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta in ogni caso l'obbligo di riduzione in ripristino dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Ente Gestore, e la ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi.

- 2- L'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalle specifiche norme statali e regionali L.R. 86/83.
- 3- Per quanto non previsto dalle disposizioni dei commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come stabilito dagli articoli 7 e 7 bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, e successive modifiche.
- 4- Le somme riscosse dall'Ente Gestore ai sensi del presente articolo sono imputate al bilancio dell'Ente e sono destinate, a specifiche iniziative di conservazione, salvaguardia e vigilanza delle specie floro-faunistiche e degli habitat del sito.